

Ufficio del Giudice di Pace di Roma- sez. quinta civile- gdp Artone- sentenza n. 41193/2006 del 13 luglio 2006/ 29 settembre 2006 (rg 100054/2005)- xxx contro Alitalia linee aeree italiane S.p.a.,

Trasporto aereo- negato imbarco- danno non patrimoniale- definizione- risarcibilità- limiti - criteri di liquidazione. compensazione pecuniaria ex artt. 4- 7 regolam ce 261/2004 - insussistenza del "danno esistenziale".

Il danno non patrimoniale è categoria unica, sebbene possa assumere diverse "manifestazioni" o "forme" , di cui deve tenersi conto non già per liquidare più "poste" risarcitorie, ma unicamente per modulare in più o in meno la liquidazione dell'unico danno non patrimoniale.

In caso di negato imbarco aereo, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, spetta al passeggero il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura minima indicata dagli artt. 4 punto 3- art 7 regolamento ce 261/2004, richiamati dagli artt 947 cod. nav.-2059 c.c.

Quindi in assenza di ulteriori allegazioni, il giudice dovrà liquidare a titolo di danno non patrimoniale tale somma minima, ritenuta dal legislatore congrua a risarcire il disagio soltanto temporaneo patito dal passeggero.

Il negato imbarco aereo non configura, invece, il "danno esistenziale" secondo la rigorosa definizione fornita da cass. sez. un. 6572/2006, atteso che tale voce di danno postula un pregiudizio serio e stabile, tale da causare una "alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno"

codice civile: art 2059 c.c.- codice della navigazione: art. 947 (come modificato dall'art 17 dlgs 9-5-2005 n. 96)- regolamento ce n. 261/2004: art. 4 punto 3- art 7.

(omissis)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 30-11-2005, xxx conveniva in giudizio Alitalia linee aeree italiane s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 242,24= e del danno non patrimoniale da cd "vacanza rovinata" pari ad euro 500,00= subito a seguito dell'inadempimento al contratto di trasporto stipulato nel mese di agosto 2005.

esponneva l'attore:

-nel mese di agosto 2005 egli prenotava ed acquistava -presso l'agenzia xxx viaggi- per il prezzo di euro 330,00= un biglietto aereo roma-nice ,del 14-17 agosto 2005 per trascorrere alcuni giorni di vacanza,

-l'agenzia xxx viaggi consegnava all'attore il biglietto aereo in data 5 agosto 2005;

- il giorno della partenza (14 agosto 2005) l'attore si presentava al check-in alitalia,dove gli veniva comunicato che, poiché l'agenzia di viaggi non aveva inserito il numero del biglietto nei termini previsti, in data 9 agosto 2005 il biglietto era stato annullato sia per il volo di andata che per il volo di

ritorno;

-lo stesso giorno il xxx veniva messo in lista di attesa. quindi, mentre il posto per l'andata veniva trovato, *per il ritorno (in data 17 agosto) non era possibile reperire un posto, motivo per cui il xxx si trovava costretto ad acquistare un nuovo ed ulteriore biglietto per l'importo di euro 242,24 con partenza da Nice il 16 agosto 2005 ore 19,25;*

-in data 17 agosto 2005 proposto reclamo presso l'agenzia viaggi, l'operatore negava ogni addebito in quanto il biglietto elettronico rilasciato al xxx non aveva nessuna necessità di essere confermato, ed indicava quale responsabile dell'accaduto unicamente Alitalia spa.

- con racc a/r veniva chiesto all' Alitalia Spa. il risarcimento dei danni patrimoniali e *non patrimoniali consistenti : a) nello stress ed ansia causati dal dubbio se partire o meno; b) rientro dalla vacanza con un giorno di anticipo rispetto ai programmi; c) viaggio di andata collocato sul posto 33 c situato sul motore destro dell'aeroplano, circostanza che gli causava una forte emicrania;*d) esborso della somma di euro 242,24 per il nuovo biglietto aereo.

aggiungeva il xxx che, in conseguenza della negligenza della convenuta Alitalia, *egli aveva subito il cd "danno da vacanza rovinata", genus della species del danno esistenziale, definito come quel danno subito dal turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio, organizzato come occasione di svago e/o di riposo.*

rimarcava infatti il xxx che a causa della negligenza della convenuta Alitalia egli aveva perso un giorno di vacanza, aveva inoltre subito preoccupazione e stress causati dalle seguenti circostanze: dubbio se partire o meno; viaggio in un posto scomodo. allegava quindi un generale turbamento della propria serenità in un momento che doveva essere felice e di svago dopo un anno di lavoro

quindi l'attore invocava l'applicazione, anche in via analogica, di quanto disposto dagli artt 13-15 l. 1084/1977 (recante disposizioni atte a render esecutiva la convenzione di Bruxelles del 23-4-1970 alla quale fa rinvio l'art 16 dlgs n. 111/1995)

articolarla interrogatorio formale e prova per testi (tuttavia non indicati). depositava documenti.

Si costituiva Alitalia linee aeree italiane s.p.a. che eccepiva:

- la carenza di legittimazione passiva;
- l'esclusione della responsabilità per danni indiretti ex art xix delle condizioni generali di trasporto;
- contestava la sussistenza dei danni lamentati dall'attore;
- in punto di diritto contestava, in particolare, la risarcibilità del danno non patrimoniale "da vacanza rovinata" richiesto dall'attore, deducendo che, in tale particolare materia, la gravità dell'offesa condiziona lo stesso "an" di risarcibilità del danno non patrimoniale.

Infatti, ad avviso della convenuta Alitalia, dal combinato disposto dell'art. 2059 cc e la costituzione, si evince la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dei soli diritti inviolabili della persona, con conseguente esclusione della risarcibilità di quei perturbamenti che non implicano un attentato alla dignità umana (cfr pagine 3-4 comparsa di costituzione).

All'udienza di comparizione fissata per il giorno 2 febbraio 2006

comparivano le parti; disposto un breve rinvio all'udienza del 21 marzo 2006, non venivano formulate istanze istruttorie e veniva richiesto in rinvio per la precisazione delle conclusioni. la causa quindi veniva istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti.

In corso di causa la convenuta Alitalia aveva provveduto a corrispondere la somma di euro 242,24, pari al prezzo del biglietto. parte attorea, a seguito del versamento suddetto, dichiarava di limitare la domanda alla somma residua richiesta a titolo di danno non patrimoniale qualificandolo da "vacanza rovinata".

quindi la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 maggio - 2006.

motivi della decisione

La domanda proposta nei confronti della convenuta alitalia linee aeree italiane s.p.a. è fondata soltanto parzialmente, e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.

1) responsabilità. danni patrimoniali

osserva in primo luogo il gdp che *deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente al richiesto danno patrimoniale* patito per l'acquisto del secondo biglietto, avendo la convenuta in corso di causa provveduto a corrispondere all'attore la somma di euro 242,24 con assegno in data 6-12-2005.

di conseguenza parte attorea, come sopra rilevato, dichiarava in sede di udienza di agire per il risarcimento del solo danno non patrimoniale

risulta quindi superata l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta Alitalia, la quale in corso di causa non ha più inteso contestare la propria responsabilità da inadempimento, ma unicamente le ulteriori voci di danno non patrimoniale richieste dall'attore (si vedano le note conclusionali depositate da Alitalia)

2) danno non patrimoniale

e' danno non patrimoniale ogni pregiudizio che non rientra nella categoria del danno patrimoniale.

il danno non patrimoniale, tutelato *dall'art 2059 c.c.*, deve essere inteso come *categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi* in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.

infatti, a seguito della lettura costituzionalmente orientata dell'art 2059 c.c. fornita dalla recente giurisprudenza di legittimità, il fondamento normativo della risarcibilità di tutti i danni non patrimoniali, compreso il danno biologico, è costituito da tale norma (*art 2059 c.c.*).

in particolare, il *danno morale* in senso stretto (turbamento psichico soggettivo) è risarcibile soltanto nei casi previsti dalla legge; *il danno biologico* (lesione della salute) è risarcibile sempre; *gli altri danni non patrimoniali* sono risarcibili soltanto se si sostanziano nella lesione di interessi della persona di rango costituzionale.

in altre parole, limite risarcitorio dettato dall'art 2059 c.c. non opera se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti (*cfr cass 8827/2003; cass 8828/2003; corte cost n. 233/2003*)

appare tuttavia evidente che *non sia risarcibile ex art 2059 c.c. la lesione di ogni e qualsiasi interesse morale che si ritenga costituzionalmente protetto*, poiché -a ben vedere- ciò si risolverebbe in una *interpretatio abrogans* dell'art 2059 c.c., e conseguente disapplicazione della norma, operazione non consentita all'interprete.

deve quindi essere individuato un preciso limite alla risarcibilità dei danni non patrimoniali, da individuarsi con riferimento *ai soli diritti della personalità inviolabili tutelati dall'art 2 cost.*

quindi l'interprete dovrà, caso per caso, verificare se lo specifico interesse, che si assume leso, sia meritevole di tutela in quanto protetto a livello costituzionale (nel senso appena precisato).

tale giudizio di meritevolezza non è, evidentemente, necessario allorché una specifica disposizione normativa accordi diretta tutela del danno non patrimoniale (cfr *cass civ. sez un 24-3-2006 n. 6572, in motivazione sub punto n. 1*).

A conferma di quanto innanzi rilevato si osserva che la recente giurisprudenza di legittimità (*cass 8827/2003; cass 8828/03; corte cost 233/2003*) ha chiarito:

a) *"il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona"* (*cass 8827/03 cit p. 821*).

b) *"non (è) proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva ai fini dell'ammissione al risarcimento, in riferimento all'art 2059 c.c., è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica"* (*cass 8827/03 cit p. 822*).

c) *il limite risarcitorio dettato dall'art 2059 c.c. non opera se "la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti"* (*cass 8827/03*)

d) *la tutela risarcitoria della persona "va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto"* (*cass 8827/03 cit p. 825*)

quindi, secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale (condiviso dalla gdp), il danno non patrimoniale è categoria unica, sebbene possa assumere diverse "manifestazioni" o "forme" (turbamento psichico soggettivo, lesione della salute, turbamento delle consuete abitudini di vita).

di queste diverse manifestazioni del danno non patrimoniale deve tenersi conto non già per liquidare più "poste" risarcitorie, ma unicamente per modulare in più o in meno la liquidazione dell'unico danno non patrimoniale (cfr *Trib Roma 16-1-2004 in giurispr romana 2004 fasc 3*)

Passando quindi ad esaminare la domanda proposta dal signor xxxx, osserva il gdp che egli ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale *"da vacanza rovinata" o del "danno esistenziale"*, allegando che, a causa dell'inadempimento della convenuta al contratto di trasporto aereo

-concretatesi nell' annullamento dei biglietti di andata e ritorno- egli aveva subito disagio e stress (stress causato dalle circostanze descritte alla pag 2 della presente sentenza).

- osserva in primo luogo il gdp che la presente fattispecie ha ad oggetto l'inadempimento ad un semplice *contratto di trasporto aereo*, e pertanto esula dall'ambito di applicazione della normativa invocata dall'attore (*l. 1084/1977 ratifica ed esecuzione della convenzione Bruxelles 23-4-1970; dlgs 111/1995 di attuazione della direttiva cee n. 90/314,)*, relativa alla *cd vendita di "pacchetto turistico"* .

il cd danno da cd "vacanza rovinata" costituisce una ipotesi tipica di danno non patrimoniale , certamente non suscettibile di applicazione analogica al caso in esame, specificamente contemplato da altra disposizione normativa.

il "danno da vacanza rovinata" è infatti risarcibile in forza del combinato disposto degli *artt 2059 c.c.,- art 15 dlgs 111/95- art 5 direttiva n. 90/314 cee- artt 13-15 convenzione bruxelles 23-4-1970 ratificata con l. 1084/1977* (si veda la sentenza interpretativa-integrativa della *corte di giustizia ce 12-03-2002 causa c/168/2000; sentenza n. 400/c del 30-4-2002*)

- le norme applicabili alla fattispecie in esame devono invece individuarsi nel combinato disposto degli *artt 2059 c.c.- art 947 cod nav (come modificato dal dlvo 96/05), - artt. 1- 4 punto 3- art 7 -regolamento ce 261/04-(regolamento che disciplina i diritti minimi dei passeggeri non consenzienti in caso di negato imbarco , come nella fattispecie che occupa)*. non si ritiene inoltre di dover liquidare maggiori somme ex< *art 12 regolamento ce 261/04* , atteso che le specifiche circostanze allegare nell'atto introduttivo non sono idonee a configurare la sussistenza di ulteriori voci di danno non patrimoniale, ed in particolare del "danno esistenziale", secondo la definizione fornita dalle *sez un n. 6572 del 24 marzo 2006*.

Invero le *sez un 6572/2006* hanno chiarito che *il danno esistenziale è un "danno-conseguenza" non patrimoniale, in relazione al quale incombe sull'attore l'onere probatorio ai sensi dell'art 2697 c.c., in particolare l'onere di fornire prova rigorosa dell'esistenza, nel caso concreto, del danno e del nesso causale con l'inadempimento, così da rendere possibile la successiva liquidazione equitativa*.

Ad avviso delle sezioni unite, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno esistenziale non può, in particolare, prescindere da una *specifico allegazione*, nell'atto introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.

Inoltre, secondo il principio di diritto enunciato dalle *sez un* "mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, *il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione*

della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento"(cfr sez un n. 6572 del 24 marzo 2006)

nel caso in esame l'attore ha allegato di aver subito, a seguito del comportamento negligente della convenuta Alitalia :

- a) stress ed ansia causati dal dubbio se partire o meno;
- b) rientro dalla vacanza con un giorno di anticipo rispetto ai programmi ;
- c) viaggio di andata collocato sul posto 33 c situato sul motore destro dell'aeroplano, circostanza che a suo dire gli causava una forte emicrania.

orbene, osserva il gdp che l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio che gli incombeva, non avendo dimostrato che l'inadempimento della convenuta Alitalia, oltre a causargli un disagio-stress temporaneo, gli abbia altresì causato una seria e stabile *"alterazione delle sue abitudini, degli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno"(cd "danno esistenziale")*

in conclusione, si ritiene che le particolari circostanze allegare dal xxx, sopra descritte, non siano idonee a configurare e provare la sussistenza del danno esistenziale (secondo la rigorosa definizione sopra riportata, fornita dalle sez un).

3 liquidazione del danno non patrimoniale

deve essere riconosciuta all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, unicamente la somma minima di *euro 250,00=* prevista dagli artt art. 4 punto 3- art 7 par 1 lett a) regolamento ce 261/04- (norme richiamate dagli artt *947 cod nav come modificato dal dlvo 96/05- art 2059 c.c.*), somma ritenuta congrua ed equa in relazione alle particolari circostanze del caso che occupa.

la somma di euro 250,00 appare congrua a risarcire l'attore per lo stress ed il disagio psicologico, senza dubbio subito a seguito dell'annullamento dei biglietti aerei ,con i conseguenti disagi temporalmente circoscritti.

non si ritiene di dover liquidare maggiori somme, atteso che l'attore non ha assolto puntualmente all'onere della prova, mentre le specifiche circostanze allegare non paiono idonee a configurare la sussistenza di ulteriori danni non patrimoniali (ed in particolare del cd "danno esistenziale", secondo la definizione fornita dalle *sez un n. 6572 del 24 marzo 2006*).

- alla somma riconosciuta di euro 250,00= devono essere aggiunti gli interessi legali dalla data del fatto lesivo a quella della presente decisione liquidati in complessivi euro 5,72=

le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da xxx contro Alitalia linee aeree italiane S.p.a, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda attrice così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione e risarcimento del danno patrimoniale.

2) condanna Alitalia linee aeree italiane s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del xxx, della somma di euro 255,72= oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione.

3) condanna il Alitalia linee aeree italiane s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'avv. xxxx intestatario, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 440,77= di cui euro 190,00 per onorari, euro 200,00 per diritti, euro 50,77 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali ex art. 14 t.f. come per legge (12%).

Così deciso in Roma in data: 13 luglio 2006.

Il Giudice di Pace
(*avv. Emanuela Artone*)